

	Pensionati	COLF	Perettori Naspi DisColl DS Agr.	RDC	Altri					
					Beneficiari Indennità Covid	Coll. Coord. e Cont.	Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti	Lavoratori dello spettacolo	Lavoratori autonomi privi di partita IVA	Incaricati alle vendite a domicilio
<b>BENEFICIARI</b>	Titolari di uno o più <b>trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022</b> (pensione di ogni tipologia, assegno sociale; assegni/pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, assegni di accompagnamento alla pensione come ad es. Ape sociale; isopensione; assegno straordinario, ecc.)	Lavoratori con <b>contratto di lavoro domestico</b>	<b>Titolarità di NASpl e DisColl</b> nel mese di <b>giugno 2022</b>  Percezione nel 2022 della <b>DS Agricola</b> di competenza del 2021	Nuclei beneficiari di RDC	<b>Beneficiari nel 2021</b> di una delle <b>indennità previste dai DL 22/2021</b> (commi da 1 a 10) e dal <b>DL 73/2021</b> (art.42)	Titolari di rapporti Co.Co.Co (art. 409 Cpc). Contratto attivo alla data del 18 maggio 2022	Lavoratori <b>stagionali, a tempo determinato, intermittenti</b>  Tra i lavoratori stagionali rientrano anche gli <b>OTD</b>	Lavoratori dello <b>spettacolo</b>	Titolari di <b>contratti autonomi occasionali</b> (art. 2222 CC), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Incaricati <b>vendite a domicilio</b> (Dlgs 114/1998)
<b>DOMANDA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 30/9/2022</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 31/10/2022</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 31/10/2022</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 31/10/2022</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 31/10/2022</b>	<b>SI</b> <b>Scadenza 31/10/2022</b>
<b>PAGAMENTO</b>	<b>Automatico</b>  Pagamento mese di <b>luglio 2022</b>	Pagamento mese di <b>luglio 2022</b>	<b>Automatico</b>  <b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo invio Uniemens per eventuale conguaglio art. 31 DL 50/2022)	<b>Automatico</b>  Pagamento mese di <b>luglio 2022</b>  <b>Pagamento residuale dopo verifica di non spettanza ad altro titolo</b>	<b>Automatico</b>  <b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo invio Uniemens per eventuale conguaglio art. 31 DL 50/2022)	<b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo invio Uniemens per eventuale conguaglio art. 31 DL 50/2022)	<b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo l'avvenuto pagamento alle colf; ai disoccupati e ai percettori Indennità Covid)	<b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo l'avvenuto pagamento alle colf; ai disoccupati e ai percettori Indennità Covid)	<b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo l'avvenuto pagamento alle colf; ai disoccupati e ai percettori Indennità Covid)	<b>Pagamento ad ottobre</b> (dopo l'avvenuto pagamento alle colf; ai disoccupati e ai percettori Indennità Covid)
<b>REQUISITI note*</b>	- <b>Residenza in Italia</b> al 1.7.2022 - <b>Limite reddito individuale:</b> imponibile fiscale <b>2021</b> non superiore a <b>35.000 euro</b> (escluso il TFR, il reddito della casa di abitazione, competenze arretrate a tassazione separata)  *Il bonus è erogato dall'Ente sulla base dei dati disponibili. Successiva verifica del reddito (incrocio banche dati)	- <b>Uno o più rapporti di lavoro domestico in essere alla data del 18 maggio 2022</b>  - <b>Reddito personale IRPEF</b> non superiore a <b>35.000 euro</b> per l'anno <b>2021</b>	Unica condizione: titolarità nel mese di giugno 2022 di NASpl/DisColl ( <b>NO NASpl Anticipata</b> )	*Non viene corrisposta nel caso in cui nel nucleo sia presente almeno un beneficiario dell'Indennità 200 euro ad altro titolo		- <b>Contratto attivo</b> alla data del <b>18 maggio 2022</b>  - <b>Iscrizione alla Gestione Separata INPS</b>  - <b>Reddito non superiore a 35.000 euro</b> per l'anno <b>2021</b>	- <b>Almeno 50 giornate</b> (cumulative rispetto a queste tipologie di lavoro) nel <b>2021</b>  - <b>Reddito</b> per i medesimi rapporti di lavoro non superiore a <b>35.000 euro</b> per l'anno <b>2021</b>	- <b>Almeno 50 contributi</b> giornalieri nel <b>2021</b>  - <b>Reddito</b> per rapporti di lavoro con iscrizione exENPALS non superiore a <b>35.000 euro</b> per l'anno <b>2021</b>	- <b>Accreditato di almeno un contributo mensile</b> riferito al contratto di lavoro occasionale nel 2021	- <b>Iscrizione</b> al 18 maggio 2022 alla <b>Gestione Separata</b>  - <b>Reddito</b> nell'anno <b>2021</b> derivante dalle medesime attività, <b>superiore a 5.000 euro</b> - <b>Partita IVA attiva</b>
<b>NOTE COMUNI:</b> il "bonus" non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef. Le indennità non sono tra loro compatibili e sono corrisposte a ciascun soggetto una sola volta.										